

Bocciata l'Igp per la Piadina Romagnola

Con una recentissima sentenza, il Tar del Lazio ha escluso che la Piadina Romagnola possa concorrere alla registrazione come Indicazione Geografica Protetta (Igp), pur riconoscendo la tipicità di tale prodotto alimentare, riconducibile ai cosiddetti street food. Ciò in virtù del forte legame con il territorio di origine, espresso dalla presenza di caratteristici elementi consuetudinari, quali la realizzazione, la distribuzione e la consumazione della piadina in chioschi appositamente adibiti nelle piazze, lungo le spiagge e nelle occasioni di festa, rientrando a pieno titolo tra le abitudini alimentari della “gente di Romagna”.

Sul piano procedurale, occorre ricordare che il Ministero delle Politiche agricole aveva, con apposito decreto del 2012, modificato nel 2013, accordato a livello nazionale la protezione transitoria alla Piadina Romagnola, che attendeva di essere registrata come Igp in seguito all’istanza presentata alla Commissione europea.

Il disciplinare di produzione, pubblicato sul sito del Mipaaf, è stato invece contestato, non risultando dimostrato uno degli elementi necessari per conseguire una Indicazione geografica protetta, ovvero il legame dell’alimento con il territorio, sulla base della qualità degli ingredienti, della reputazione o di altre caratteristiche attribuite all’origine geografica.

In particolare, la società ricorrente, che produce la Piadina romagnola a livello industriale, esclude che possa esprimere l’esistenza di un legame «l’influenza del microclima» dell’area di produzione, specie quando si tratta di una produzione di tipo industriale e non artigianale.

L’argomentazione della sentenza, infatti, è tutta incentrata sulla distinzione tra produzione industriale e produzione artigianale, riconoscendo, eventualmente, soltanto a quest’ultima forma l’espressione di un vincolo reputazionale con l’area geografica interessata.

Nonostante i numerosi elementi riportati nell’art. 6 del Disciplinare per testimoniare “il binomio indissolubile tra Piadina e Romagna”, e nonostante il riconoscimento, da parte del giudice amministrativo, dell’esistenza dei requisiti reputazionali per ottenere la registrazione del prodotto alimentare come Igp, sia pure limitatamente alla sua produzione tradizionale, si esclude che la Piadina Romagnola possa continuare a godere di una protezione temporanea in vista del conseguimento dell’Indicazione, almeno fino a quando il Disciplinare continui a riferirsi anche alla produzione industriale, che invece deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale, a causa della difficoltà di ravvisare un qualsiasi legame con il luogo di origine della “Piadina”.